**NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI**

**IN CAMPO CULTURALE**

Come è noto, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 25 maggio 2022 sono state approvate alcune modifiche al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 189 del 27 dicembre 2013, recante *“Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”).* Le modifiche riguardano i contributi e gli ausili di competenza dell’Assessorato alla Cultura e la disciplina dell’iscrizione alla relativa sezione del Registro delle Associazioni.

In particolare:

ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, introdotto con la citata deliberazione commissariale, **“***Hanno titolo a richiedere contributi per attività culturali e di spettacolo:*

* *le associazioni fiscalmente registrate aventi sede sul territorio comunale, purché iscritte nella sezione “Cultura” del Registro delle Associazioni;*
* *le associazioni che svolgono attività in ambito comunale, purché iscritte nella sezione “Cultura” del Registro delle Associazioni;*
* *Pubbliche amministrazioni, enti pubblici in genere, fondazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, cooperative operanti nel settore della cultura e dello spettacolo che attivano iniziative sul territorio comunale.*

Il successivo art. 3 bis comma 1 ribadisce che l’iscrizione nella sezione “Cultura” del Registro delle Associazioni costituisce requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi per attività culturali da parte delle associazioni.

L’art. 3 bis comma 2 specifica i requisiti per ottenere l’iscrizione nel registro per la sezione “Cultura”:

* essere costituiti da almeno sei mesi;
* *operare senza fini di lucro;*
* *essere ispirati a principi di democrazia interna, assicurando la elettività e la gratuità delle cariche associative;*
* *assicurare la possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta;*
* *avere l’adesione di almeno dieci soci;*
* *essere in possesso di codice fiscale e/o partita IVA;*
* *dimostrare lo svolgimento, in via prevalente, di attività nel campo della cultura e dello spettacolo, conformemente alle previsioni statutarie;*
* *essere dotate di un conto dedicato per l’eventuale accredito di contributi.*

*Il medesimo art. 3 bis dispone che:*

* *la richiesta di iscrizione va redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante*
* *alla richiesta andranno allegati:*
  + *statuto*
  + *atto costitutivo*
  + *copia del verbale di nomina del legale rappresentante*
  + *breve relazione delle attività svolte in precedenza in ambito culturale*
  + *fotocopia del documento di identità del legale rappresentante*
* *l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori dotati dei requisiti suddetti;*
* *l’iscrizione sarà consentita anche in via contestuale alla formulazione di richieste di contributo per attività culturali; in tal caso, la richiesta di iscrizione si intenderà accettata con riserva e sarà esaminata in via preliminare rispetto all’esame della domanda di contributo, in quanto il diniego di iscrizione al Registro comporterà la non ammissibilità della domanda medesima.*
* *i soggetti eventualmente già iscritti nel Registro delle Associazioni nella sezione “Cultura” ed in possesso dei requisiti di cui sopra potranno, al fine di confermare l’iscrizione nel Registro medesimo, presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti suddetti e l’eventuale perdurante validità dello Statuto e del verbale di nomina del legale rappresentante; non sarà necessario allegare tali ultimi documenti.*
* *analogamente, i soggetti che avessero già prodotto al Comune, in sede di partecipazione ad avvisi pubblici nel campo della cultura, il proprio Statuto ed atto costitutivo potranno, all’atto della richiesta di iscrizione nel Registro, rinviare allo Statuto ed all’atto costitutivo agli atti del Comune fornendo i riferimenti della richiesta cui erano stati allegati e senza allegarli nuovamente, a condizione che gli atti suddetti non abbiano subito mutamenti.*

Considerato che, come sopra detto, l’iscrizione al Registro si configura come requisito essenziale per l’accesso ai contributi in campo culturale da parte delle associazioni, sono stati predisposti i modelli 1 (“RICHIESTA DI NUOVA ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI – SEZIONE CULTURA”) e 2 (“CONFERMA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI – SEZIONE CULTURA”- per associazioni già iscritte al Registro), pubblicati sul sito all’indirizzo [Comune di Viterbo » Richiesta di patrocinio gratuito od oneroso](https://www.comune.viterbo.it/modulistica/modulistica-cultura-turismo-sport/richiesta-di-patrocinio-gratuito-od-oneroso/)

SI RACCOMANDA PERTANTO ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE AD ATTIVARE INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO COMUNALE RICHIEDENDO CONTRIBUTI AL COMUNE DI VITERBO AD ATTIVARSI SIN D’ORA PER LA RICHIESTA/CONFERMA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO.

La versione aggiornata del Regolamento è consultabile all’indirizzo [regolamento-contributi-aggiornato-2022\_pubblicato.pdf (comune.viterbo.it)](https://www.comune.viterbo.it/wp-content/uploads/2022/06/regolamento-contributi-aggiornato-2022_pubblicato.pdf)

IL DIRIGENTE

Dr. Luigi Celestini